

BANDO

Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali art. 17 del Reg. UE 1305/2013.

Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.

Tipologia 4.1.5: Investimenti finalizzati all'abbattimento del contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici.

Indice

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2. OBIETTIVI E FINALITÀ.....	3
3. AMBITO TERRITORIALE	3
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
6. BENEFICIARI.....	4
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE.....	4
8. SPESE AMMISSIBILI	7
9. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO	10
10. CRITERI DI SELEZIONE	11
11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO	13
12. IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	20
14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE..	21
15. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE.....	26
16. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI.....	27
17. CONTROLLI	27
18. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE.....	27
19. RIDUZIONI E SANZIONI	28
20. MODALITÀ DI RICORSO	29
21. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI.....	29
22. RICHIESTA INFORMAZIONI	29
23. SEGNALAZIONI MALFUNZIONAMENTO APPLICATIVO INFORMATICO	29
24. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	29

ALLEGATI.....	31
---------------	----

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale – Art. 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali – Art 45 Investimenti;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 Art. 13 Investimenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
- Legge n. 109 del 07 Marzo 1996 – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (art. 25)
- Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015 n. 162 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020"
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale “convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (art. 43)
- Decreto MIPAAF 1° marzo 2021 n. 99707 “Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
- di origine agricola
- Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- D.lgs. 152/2006 ssmmii Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm. ii
- Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Legge regionale 22 novembre 2010, n. 14 “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai
- nitrati di origine agricola” e ss.mm.ii.;
- D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- DM n. 52 del 30 marzo 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- Decreto Mipaaf n. 5046 del 25 febbraio 2016 “criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (Direttiva NEC);
- DGR Campania n. 762/2017 che approva la delimitazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola;

- Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81 Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;
- Legge regionale 11 novembre 2019, n. 20 “Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania”;
- Programma straordinario per l'adeguamento impiantistico ambientale del comparto bufalino nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” approvato con DGR n. 546 del 12.11.2019;
- DGR Campania n. 585 del 16/12/2020 “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola con Allegati”;
- DGR Campania 433/2020 “Adozione Piano di tutela delle acque 2020”;
- DDR 1218 del 16/12/2022 “Approvazione "Linee Guida per lo svolgimento della Procedura Abilitativa Semplificata PAS" in attuazione dell'art. 11 comma 1 della Legge Regionale 6 novembre 2018, n. 37 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale”.
- Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali approvate con DDR 239 del 30/05/2022, nel seguito “Disposizioni Generali”;
- Disposizioni Regionali Generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse a superfici e/o animali approvate con DDR 423 del 30.10.2018, nel seguito “Disposizioni riduzioni ed esclusioni”;

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

La tipologia di intervento è destinata esclusivamente ad aziende zootecniche bufaline della Regione Campania e finanzia investimenti specificamente indirizzati a migliorare la gestione dei reflui e la loro utilizzazione agronomica attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche e di processo in grado di ridurre gli apporti inquinanti alle risorse idriche e le emissioni in atmosfera. In linea con i criteri della “bioeconomia circolare”, i processi introdotti possono consentire la produzione di energia rinnovabile, fertilizzanti organici e ammendanti e il recupero della risorsa idrica.

Si intende quindi promuovere un modello di zootecnia sostenibile, capace cioè di assicurare cicli produttivi efficienti e sicuri, svolti in modo da proteggere e migliorare l'ambiente naturale, la salute e il benessere animale ma anche di contribuire a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale contrastando gli impatti della crisi COVID-19.

Gli obiettivi specifici perseguiti sono i seguenti:

- Preservare la risorsa idrica dagli eccessivi apporti di nitrati provenienti da reflui zootecnici;
- Ridurre le emissioni di ammoniaca e gas serra da reflui zootecnici;
- Recupero di energia, di elementi fertilizzanti, di risorsa idrica

La presente tipologia d'intervento contribuisce direttamente alla *focus area 4.B - Migliore gestione delle risorse idriche*, afferente alla Priorità 4 - *Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura*.

La tipologia di intervento contribuisce indirettamente alla FA 5C - *Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia*, FA 5d - *Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura* e FA 2A - *Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività*.

3. AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dalle aree del territorio regionale ricadenti nelle "Zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" (ZVNOA) delimitate con Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 05.12.2017 (<http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/zone-vulnerabili-nitrati.html>).

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria messa a bando è pari ad € 12.000.000 (fondi FEASR).

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

In coerenza con le norme stabilite dagli art. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e con l'art. 45, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti interventi:

- costruzione o miglioramento di beni immobili;
- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e impianti;
- programmi informatici, brevetti e licenze.

La tipologia finanzia investimenti per il trattamento degli effluenti, finalizzato alla riduzione degli apporti di azoto al terreno. I sistemi di trattamento utilizzati per la riduzione dell'azoto devono essere riconducibili alle tipologie previste e descritte dalle Linee Guida tecnico-scientifiche approvate con DGR n. 546 del 12.11.2019 e aggiornate con DRD 270 del 6.09.202 (<http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/programma-straordinario.html>), ivi compreso il compostaggio.

In stretta connessione con gli investimenti finalizzati alla riduzione degli apporti di azoto al terreno sono finanziabili impianti di digestione anaerobica finalizzati a soddisfare il fabbisogno energetico dei sistemi di rimozione dell'azoto.

6. BENEFICIARI

Sono beneficiari della tipologia di intervento agricoltori singoli e associati.

I beneficiari sono imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, sono iscritti ai registri della C.C.I.A.A con codice ATECO 01 e aderiscono al presente bando:

- a) in forma singola, come imprenditori individuali o società, anche cooperative
 - b) in forma collettiva, come consorzi ordinari tra imprese, raggruppamenti temporanei, reti di imprese.
- Sono ammesse forme associative tra imprese agricole anche in rete con imprese non agricole.

Gli interventi sono al servizio di allevamenti bufalini in ZVNOA, in coerenza con le condizioni di ammissibilità specificate ai paragrafi 7.1.3 lettere b) e c) e 7.1.5.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE

Per accedere ai contributi della misura, è necessario che siano soddisfatti i requisiti di seguito riportati. Per tutto quanto non indicato nel presente bando, si rinvia alle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0) approvate con DDR 239 del 30/05/2022, nel seguito "Disposizioni Generali".

7.1 Eleggibilità del richiedente

7.1.1 Il richiedente deve avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale. Tale documentazione fa fede nei confronti delle pubbliche Amministrazioni come previsto all'art. 25 comma 2 D.L. 5/2012. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l'istruttoria e la valutazione del progetto. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato.

7.1.2 Gli investimenti devono essere realizzati su immobili che siano nella disponibilità del richiedente (proprietà, diritto reale, diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso). Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e ss.mm.ii. La disponibilità dell'immobile deve risultare per un periodo pari ad almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno e risultare da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato);

7.1.3 Le imprese richiedenti devono inoltre:

- essere iscritte ai registri della C.C.I.A.A per l'esercizio di attività agricole con codice di attività ATECO 01; sono ammesse forme associative tra imprese agricole anche in rete con imprese non agricole iscritte al registro della C.C.I.A.A;
- essere aziende nelle quali, al momento del rilascio della domanda, la specie bufalina risulta prevalente in termini di numero di UBA (50% più uno);
- avere allevamenti localizzati in ZVNOA o incidenti sulle stesse aree per lo spandimento reflui; il criterio è soddisfatto quando la consistenza zootecnica bufalina in termini di UBA totali dell'azienda è localizzata prevalentemente (50% delle UBA bufaline più uno) in ZVNOA o quando la maggior superficie dei terreni in dotazione dell'azienda è localizzata in ZVNOA;

7.1.4 le imprese richiedenti devono aver presentato all'autorità competente la comunicazione prescritta dalla "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" di cui alla DGR n. 585 del 16/12/2020;

7.1.5 Nel caso di investimenti collettivi realizzati da due o più imprese costituite in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti, i legami associativi e/o accordi devono risultare regolarmente registrati nel fascicolo del capofila.

Ciascuno dei componenti deve aver costituito/aggiornato il proprio fascicolo aziendale ed essere iscritto alla C.C.I.A.A;

Le imprese agricole sono iscritte alla CCIAA per l'esercizio di attività agricole con codice di attività ATECO 01 (7.1.3 lettera a), fermo restando la possibilità di associazione in rete anche con imprese non agricole iscritte al registro della C.C.I.A.A.

inoltre:

- il requisito di prevalenza della specie bufalina di cui al punto 7.1.3 lettera b) è valutato sul numero complessivo di UBA del raggruppamento/consorzio/rete;
- il requisito di cui al punto 7.1.3 lettera c) è soddisfatto quando la consistenza zootecnica bufalina in termini di UBA totali del raggruppamento/consorzio/rete è localizzata prevalentemente (50% delle UBA bufaline più uno) in allevamenti ubicati in ZVNOA o quando la maggior superficie dei terreni agricoli in dotazione del raggruppamento/consorzio/rete ricade in ZVNOA;
- il requisito di possesso degli immobili di cui al punto 7.1.2 deve risultare in capo ad una o più imprese componenti e dalla documentazione costitutiva deve risultare che la disponibilità del bene è assicurata al raggruppamento/consorzio/rete per il periodo dell'impegno (almeno 8 anni dalla data di presentazione/ripresentazione della domanda di sostegno);
- la comunicazione di cui al punto 7.1.4 deve risultare effettuata da tutte le aziende zootecniche aderenti;
- le imprese che hanno presentato domanda nell'ambito di un raggruppamento/consorzio ordinario/rete non possono partecipare anche come imprese singole o in un altro raggruppamento/consorzio ordinario/rete.

Nel caso di progetti interaziendali è previsto il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009.

Per gli ulteriori obblighi e le modalità a cui, nel caso di raggruppamento, il richiedente è tenuto per la presentazione della Domanda di sostegno, si rimanda alla Disposizioni Generali.

7.2 Eleggibilità della domanda di sostegno

7.2.1 I progetti devono prevedere l'abbattimento del contenuto di azoto totale nei digestati liquidi o solidi o nei reflui tal quali ad un livello non inferiore al 40%, stimato con riferimento alle matrici in entrata e alle matrici in uscita al sistema. Il bilancio dell'azoto farà riferimento al contenuto di azoto totale nel refluo in entrata nell'impianto prima dell'inizio di tutti i trattamenti e al contenuto complessivo di azoto totale atteso nei prodotti finali, liquidi e solidi, destinati allo spandimento o ad altra destinazione finale.

7.2.2 Nel caso di investimenti che prevedono linee complete di trattamento comprendenti anche la realizzazione di impianti di digestione anaerobia (biogas):

- la potenza prevista non deve essere superiore a 999 kW;
- il Piano di Alimentazione deve prevedere l'utilizzo di effluenti zootecnici, per almeno il 70% in peso (volume * peso specifico);
- il 30% in peso ad integrazione degli effluenti zootecnici, può essere costituito da tutte le matrici che garantiscono l'ottenimento di digestato conforme alle prescrizioni di cui di cui all'articolo 25, comma 1 e comma 3 della disciplina regionale (DGR n. 585/2020), da sole e/o in miscela tra loro;
- gli impianti per la produzione di energia devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda singola o della sommatoria del fabbisogno energetico combinato di energia elettrica e termica delle aziende associate, dimostrabile attraverso metodologie consolidate (diagnosi energetica redatta ai sensi del d.lgs. 102/2014). Nell'ambito dell'intervento finanziato non è ammessa la vendita di energia prodotta. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto" come disciplinato dalle Disposizioni tecniche di funzionamento del GSE (*Servizio di Scambio sul Posto [SSP] e Servizio di Scambio senza obbligo di coincidenza tra punti di immissione e di prelievo [SSA]*) e la cessione dell'energia prodotta ad una Comunità Energetica, costituita ai sensi della direttiva rinnovabili – 2018/2001 RED II e all'art. 42/bis del decreto legge 162/19 (successivamente recepito dalla legge di conversione n. 8 del 28/02/2020), alla quale l'azienda agricola aderisce con l'impegno a rinunciare a qualsiasi contributo e/o rimborso riveniente dalle tariffe incentivanti previste dal Gestore dei Servizi Energetici per le C.E.R..
- una percentuale minima pari al 50% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto deve essere recuperata ed utilizzata in azienda, in conformità a quanto disposto all'art. 13 comma 1 lett. d) del Reg. (UE) n. 807/2014.

7.2.3 Gli investimenti devono essere realizzati esclusivamente sulle superfici aziendali ricadenti nel territorio della Regione Campania.

7.3 Altre condizioni preclusive riguardanti l'affidabilità del richiedente

Le condizioni di affidabilità di seguito indicate sono verificate sulla base delle dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di sostegno. L'accertamento delle informazioni trasmesse sarà effettuato dagli uffici di verifica e controllo con riferimento alle specifiche banche dati.

- a) Non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001;
- c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di illeciti penalmente rilevanti;
- e) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962.

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato).

Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto pubblico o privato che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito delle misure non connesse alla superficie del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto. Tale condizione si applica anche al soggetto che non abbia restituito l'importo dovuto a seguito di rinuncia o dell'applicazione di sanzioni/riduzioni.

Per le Domande di Sostegno valutate ammissibili, laddove richiesto dalla normativa vigente, è avviata la verifica antimafia tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 159/2011, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Prima della concessione dell'aiuto sarà verificata la regolarità contributiva del richiedente, ai sensi dell'art. 31, comma 8-quater della Legge n. 98 del 09/08/2013, attraverso l'acquisizione del DURC. L'eventuale riscontro negativo determinerà l'esclusione dal finanziamento.

Per i raggruppamenti, i consorzi ordinari e le reti di imprese, i requisiti di affidabilità devono essere posseduti da tutti i componenti.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente bando si farà riferimento a quanto previsto dalle *Disposizioni Generali*.

8. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno unicamente le seguenti tipologie di spesa:

- a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b)
- d) programmi informatici, brevetti e licenze.

È ammissibile al contributo la spesa connessa alla realizzazione dei seguenti investimenti:

1. Impianti di digestione anaerobica (biogas)

Tali impianti devono essere finalizzati a fornire l'energia necessaria ad alimentare gli impianti a valle per l'abbattimento del contenuto di azoto e la sanificazione dei reflui, ed eventuali surplus di energia prodotta saranno impiegati esclusivamente per i fabbisogni energetici dell'azienda agricola legati alla produzione primaria.

Gli impianti sono comprensivi di vasche di carico liquame, vasche di pretrattamento, vasche di fermentazione, gruppo di cogenerazione, altri interventi e strutture necessarie al funzionamento dell'impianto.

Le vasche devono essere dotate di coperture per ridurre le emissioni.

L'impianto di biogas può:

- essere già presente nella disponibilità del soggetto richiedente;
- essere già oggetto di finanziamento approvato con altri fondi/programmi;
- essere oggetto di richiesta di finanziamento a valere sul presente bando.

L'ammissibilità dell'impianto di biogas al finanziamento di cui al presente bando è strettamente connessa alle operazioni successive di abbattimento dei nitrati. Pertanto gli impianti di biogas, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla DGR 585/2020 e di cui al paragrafo 7.2.2 del presente bando:

- devono essere dimensionati sulla base della effettiva disponibilità di effluenti zootecnici per garantire la piena capacità operativa dell'impianto, nel rispetto dei parametri limite di cui all'allegato 14; la disponibilità di reflui zootecnici viene stimata in base alla consistenza zootecnica aziendale e può prevedere anche il conferimento reflui da parte di altre aziende fermo restando la sottoscrizione di contratti di fornitura, il rispetto delle procedure di cui all'art. 24 del Reg. CE 1069/2009 e delle norme del "Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in Regione Campania" approvato con delibera di Giunta n. 104 dell'8 marzo 2022, ove pertinenti;
- in considerazione di possibili prescrizioni di abbattimento in applicazione del citato programma di eradicazione, il numero dei capi a cui fare riferimento nel dimensionamento può essere certificato preventivamente dall'ASL competente come previsto nella nota prot. 0104349 del 27/02/2023 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria; in ogni caso il cronoprogramma di ripopolamento deve assicurare la coerenza con le prescrizioni del programma di eradicazione che interessano l'azienda richiedente e con la tempistica di attuazione prevista dal bando;
- gli aspetti tecnici della progettazione devono essere coerenti con quanto riportato nella comunicazione prescritta dalla "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" di cui alla DGR n. 585 del 16/12/2020;

2. Impianti per la rimozione dell'azoto

Sono ammissibili tutti i sistemi e le tecniche finalizzati alla riduzione del contenuto di azoto, riconducibili alle tipologie previste e descritte dalle Linee Guida tecnico-scientifiche approvate con DGR n. 546 del 12.11.2019 e aggiornate con DRD 270 del 6.09.2021, anche indipendentemente dalla realizzazione di impianti di biogas, a condizione che garantiscano l'abbattimento dell'azoto del 40% come specificato nelle condizioni di eleggibilità di cui al punto 7.2.1 del presente bando:

- separatori solido/liquido
- impianto di compostaggio realizzati con cumuli statici aereati o con bioreattori (biocelle)
- fitodepurazione
- compostaggio non convenzionale (biotrucioli)
- sistemi biologici: sistemi a fanghi attivi con ciclo nitro denitro, sistemi a fanghi attivi SBR, sistemi a fanghi attivi MBR, sistemi a colture adese con biodischi, sistemi a colture adese a letto mobile MBBR;
- sistemi chimico fisici: strippaggio dell'ammoniaca, processi di adsorbimento chimico (utilizzo di zeoliti);
- sistemi complessi che prevedono la combinazione tra sistemi biologici e sistemi chimico-fisici;

Gli impianti possono comprendere contenitori di stoccaggio funzionali ai trattamenti di cui sopra, dotati di sistemi di contenimento delle emissioni di ammoniaca.

3. Impianti per la sanificazione del digestato

Sistemi di sanificazione che garantiscono il raggiungimento della temperatura di 73 °C per almeno 1 ora per la distruzione sia dei batteri che causano brucellosi che di quelli che causano tubercolosi.

Sono finanziabili anche investimenti collaterali ma indispensabili per il funzionamento delle catene operative delineate:

- impianti e attrezzature per la disinfezione in entrata e in uscita, per il lavaggio e la sanificazione dei mezzi aziendali e negli impianti interaziendali, con relativa vasca di raccolta dei liquidi di lavaggio;
- separatori solido-liquido;

- contenitori di stoccaggio per effluenti liquidi/non palabili e per effluenti palabili, aggiuntivi rispetto alle norme obbligatorie, esterni ai ricoveri e dotati di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni e della diluizione, conformi ai parametri stabiliti alla DGR 585/2020;
- sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni e della diluizione per contenitori di stoccaggio esistenti;
- serbatoi e mezzi permanentemente attrezzati per il trasporto dei reflui zootecnici e/o spese per l'allestimento dei mezzi strettamente funzionale agli obiettivi del bando;
- pavimentazioni che facilitano il deflusso, grigliate, anche rivestite in gomma;
- sistemi ombelicali per la distribuzione sotto superficiale dei liquami e relative condotte;
- pannelli fotovoltaici installati su strutture aziendali, senza consumo di suolo;
- investimenti immateriali finalizzati agli obiettivi della misura: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze per la migliore gestione dei parametri degli effluenti zootecnici e dei digestati

Gli interventi sopraelencati sono da considerare complementari ai sistemi finalizzati alla riduzione dell'apporto del contenuto di azoto nelle matrici apportate al terreno e non sono finanziati dal presente bando se l'investimento non prevede il raggiungimento della suddetta finalità con le linee di trattamento previste al punto 2.

Se l'obiettivo dell'intervento non è trattamento degli effluenti finalizzato alla riduzione degli apporti di azoto al terreno e alla sanificazione, si rimanda alla tipologia di intervento 4.1.1 B.

d) Spese generali:

Nei limiti dell'importo della spesa ammessa il riconoscimento delle spese generali è stabilito secondo scaglioni di finanziamento come previsto al capitolo 8.1 del PSR Campania 2014/2020 e dalle Disposizioni Generali:

- per costruzione o miglioramento di beni immobili, di cui all'art. 45, par. 2, punto a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, fino a:
 - un massimo del 10% per un importo fino a 500.000,00 euro;
 - un massimo del 5% sulla parte eccedente i 500.000,00 euro e fino a 1.000.000,00;
 - un massimo del 2,5% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro
- per acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, di cui all'art. 45, par. 2, punto b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, fino a:
 - un massimo del 5%.

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, come onorari di architetti, ingegneri, consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Le prestazioni professionali dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici iscritti agli Ordini ed ai Collegi professionali di specifica competenza.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sono ammissibili a finanziamento anche i servizi professionali di tipo interdisciplinare forniti da società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, nei limiti delle rispettive competenze professionali, previamente indicati e sotto la propria personale responsabilità.

Nel rispetto dei massimali suddetti sono ammissibili anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente dedicato, nonché le spese per rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità alle Disposizioni Generali. Sono inoltre ammissibili le spese per garanzie fideiussorie di cui agli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per la determinazione della spesa ammissibile relativa agli interventi di cui alle precedenti lettere a, b e c e per le spese tecniche dovranno essere presentati tre preventivi seguendo la procedura “Gestione preventivi” disponibile su SIAN.

Non sono ammissibili le spese:

- per l’acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione, secondo la definizione data dalle vigenti Disposizioni Generali, e di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, acquisto di animali, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- sostenute da soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l’acquisto di beni di consumo, per servizi periodici e continuativi o costi di gestione;
- per l’acquisto di mezzi di trasporto circolanti su strada pubblica e per trattrici e altri mezzi agricoli diversi da quelli indicati al paragrafo 8 tra gli investimenti finanziabili;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori, nei termini specificati dall’art. 17 punto 6 del Reg. 1305/2013;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo.

Ai sensi dell’art. 69, par. 3, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’IVA non è ammissibile.

Fermo restando il divieto del doppio finanziamento, il sostegno è subordinato alla verifica del limite di cumulabilità consentito con altri finanziamenti/agevolazioni in base all’intensità di aiuto prevista dall’Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 così come modificato dal Reg. Ue 2220 del 2020.

9. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO

La spesa massima ammissibile a contributo è fissata a 4 Milioni di euro, sia per le aziende singole che, cumulativamente, per le aziende associate.

L’aliquota massima di sostegno è pari al 50%, della spesa ammessa a finanziamento.

Fermo restando che il contributo concedibile è pari al massimo a 2 Milioni di euro, l’aliquota di sostegno è maggiorata del 20%, purché l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni:

- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e/o 29 del Reg. (UE) n.1305/2013;
- la maggioranza della superficie aziendale ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- l’impresa richiedente è condotta da un agricoltore di età non superiore a 40 anni (41 anni non ancora compiuti) al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali come previsto all’art. 2, par.1, lett. n), del Reg. (UE) n.1305/2013 e che si è insediato per la prima volta in agricoltura nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda o che si è già insediato durante i cinque anni (60 mesi) precedenti la domanda di sostegno;
- per gli investimenti collettivi.

10. CRITERI DI SELEZIONE

I progetti di investimento che risulteranno ammissibili saranno valutati sulla base della griglia dei parametri di valutazione riferita ai seguenti principi:

Principio di selezione n.1: Interventi finalizzati all'abbattimento del contenuto di azoto nei reflui (max 45 punti)

Descrizione	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punti
Interventi finalizzati all'abbattimento del contenuto di azoto nei reflui	<i>Si fa riferimento alle tipologie di impianti e alle relative indicazioni tecniche riportate nelle "Linee Guida tecnico-scientifiche" approvate con con DGR n. 546 del 12.11.2019 e aggiornate con DRD 270 del 6/09/2021 (http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/pdf/DRD_270-06-09-21.pdf). Il punteggio viene attribuito se è rispettata la condizione di abbattimento dell'azoto di cui al paragrafo 7.2.1. I punteggi nell'ambito dello stesso principio non sono cumulabili.</i>	
	Realizzazione di strutture complesse per l'abbattimento dell'azoto. Per strutture complesse si intendono investimenti che prevedono la combinazione tra: 1) Uno dei seguenti sistemi biologici previsti dalle Linee Guida: sistemi a fanghi attivi con ciclo nitro denitro, sistemi a fanghi attivi SBR, sistemi a fanghi attivi MBR, sistemi a colture adese con biodischi, sistemi a colture adese a letto mobile MBBR, e 2) Uno dei seguenti sistemi chimico-fisici previsti dalle Linee Guida: strippaggio dell'ammoniaca; zeoliti.	45
	Abbattimento dell'azoto con i seguenti sistemi biologici previsti dalle Linee Guida: sistemi a fanghi attivi con ciclo nitro denitro, sistemi a fanghi attivi SBR, sistemi a fanghi attivi MBR, sistemi a colture adese con biodischi, sistemi a colture adese a letto mobile MBBR.	35
	Abbattimento dell'azoto con sistemi chimico-fisici previsti dalle Linee Guida: strippaggio dell'ammoniaca, zeoliti; oppure con tecniche di compostaggio previste dalle Linee Guida.	20
	Nessuno dei sistemi sopra specificati	0

Principio di selezione n. 2: Maggior numero complessivo di UBA bufaline coinvolte (max 30 punti)

Descrizione	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punti
Maggior numero complessivo di UBA bufaline coinvolte	<i>Si farà riferimento al numero di UBA bufaline per l'impresa singola o, nel caso di imprenditori agricoli associati in forma rete di impresa, consorzio o RTI, alla somma del numero di UBA bufaline delle singole imprese componenti. La verifica verrà effettuata in base al dato registrato nella Banca Dati Nazionale (https://www.vetinfo.it/) al momento della</i>	

	<i>richiesta. I punteggi nell'ambito dello stesso principio non sono cumulabili.</i>	
	Interventi che sono al servizio di imprese singole o associate con più di 800 UBA bufaline	30
	Interventi che sono al servizio di imprese singole o associate con un numero UBA bufaline superiore a 500 e fino a 800	25
	Interventi che sono al servizio di imprese singole o associate con un numero UBA bufaline superiore a 300 e fino a 500	20
	Interventi che sono al servizio di imprese singole o associate con un numero UBA bufaline superiore a 200 e fino a 300	10
	Interventi che sono al servizio di imprese singole o associate con un numero UBA bufaline inferiore o uguale a 200	0

Principio di selezione n. 3: Interventi interaziendali (max 25 punti)

Descrizione	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punti
Interventi interaziendali	<i>Si fa riferimento a relazioni interaziendali formalizzate in forme giuridicamente riconosciute, costituite con finalità connesse all'investimento. Il requisito verrà verificato sulla base della documentazione costitutiva e sue eventuali integrazioni. I punteggi nell'ambito dello stesso principio non sono cumulabili.</i>	
	Investimenti interaziendali proposti da più di tre imprese agricole associate per la realizzazione e gestione collettiva dell'investimento in forma di rete di impresa, consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo	25
	Investimenti interaziendali proposti da due o tre imprese agricole associate per la realizzazione e gestione collettiva dell'investimento in forma di rete di impresa, consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo	15
	Investimenti interaziendali proposti da un'impresa agricola singola che ha stipulato con altre aziende zootecniche contratti per il conferimento reflui ai sensi della DGR 585/2020*	10
	Investimenti proposti da imprese che non realizzano nessuna delle condizioni precedenti	0

* Nel caso di progetti interaziendali è previsto il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.

La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 40.

A parità di punteggio verrà osservato l'ordine di preferenza in base ai seguenti criteri, applicati in successione nell'eventualità di riconfermata parità: verranno preferiti i progetti con un valore economico inferiore; a parità di valore economico verranno preferiti i progetti presentati da richiedenti con età minore.

11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno, pena l'inammissibilità, deve essere corredata di tutta la documentazione prevista dal bando, in formato PDF.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 della Commissione è possibile riconoscere errori palesi esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalle Disposizioni Generali. Il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma1 lettera b della legge 241/90 è consentito solo nei casi disciplinati dalle Disposizioni generali in materia di errore palese.

Inoltre le informazioni rilevabili dalla Banca Dati Nazionale (BDN) - Anagrafe Zootecnica, dal Fascicolo aziendale - Anagrafe Aziende Agricole e dal Registro delle Imprese della CCIAA costituiscono verifica dei dati aziendali. Il Fascicolo aziendale, sostenuto dalla scheda di validazione aggiornata, fa fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

In particolare, il richiedente è tenuto ad allegare i seguenti documenti:

11.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' – Art. 7 sub 7.1 e 7.2 del presente bando

- 1) Copia di **documento d'identità** in corso di validità del richiedente e del tecnico progettista e, ove previsti, del responsabile tecnico e/direttore dei lavori, nel caso di sottoscrizione autografa di documenti;
- 2) Il **titolo** di proprietà o altro diritto reale o diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso, così come indicati al paragrafo 7.1.2 del presente bando e con durata di almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, deve essere acquisito al fascicolo e consultabile;
- 3) **Autorizzazione**, qualora non inserita nel contratto, ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, resa dal proprietario dell'immobile/terreno oggetto di investimento, con la quale si concede al richiedente (Allegato 1a):
 - l'esecuzione di miglioramenti/addizioni e/o trasformazioni;
 - la realizzazione dell'investimento;ovvero, autorizzazione al richiedente – solo nel particolare caso di proprietà indivisa, o di obbligo di firma congiunta - sottoscritta da tutti i restanti comproprietari, alla realizzazione dell'investimento, alla presentazione della Domanda di Sostegno/Pagamento ed alla riscossione del relativo contributo (Allegato 1b);
- 4) La **consistenza zootecnica** aziendale deve essere rilevabile dalla Banca Dati Nazionale (BDN anagrafe zootecnica)¹;
- 5) **Dichiarazione sostitutiva**, come da modello allegato (Allegato 2), resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante ai sensi degli artt. 46 e 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il richiedente:

¹ in considerazione di possibili prescrizioni di abbattimento in applicazione del citato programma di eradicazione, il numero dei capi a cui fare riferimento può essere certificato preventivamente dall'ASL competente come previsto nella nota prot. 0104349 del 27/02/2023 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

- non ha ottenuto agevolazioni pubbliche per le stesse opere e acquisti previsti nella domanda di sostegno;
- è iscritto ai registri della C.C.I.A.A per attività agricole con codice ATECO 01 con indicazione dell'attività e de numero REA;
- la consistenza zootecnica aziendale (50% UBA più uno) è prevalentemente bufalina o la maggior superficie dei terreni in dotazione dell'azienda è localizzata in ZVNOA;
- la consistenza zootecnica bufalina aziendale complessiva in termini di UBA è localizzata prevalentemente (50% UBA più uno) in allevamenti ubicati in ZVNOA ;
- è informato che i dati forniti nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) ed ha preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet del PSR (http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html/);
- è pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione, del tipo di intervento e delle disposizioni generali e accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute
- di essere consapevole che, prima della emissione del Provvedimento di Concessione, sarà sottoposto alla verifica di regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC.

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari e reti, le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere rese singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento ove applicabili. Le dichiarazioni relative ai requisiti relativi al raggruppamento nel suo complesso verranno rese dal mandatario/capofila/rappresentante che indicherà altresì (in caso di consorzio ordinario) i consorziati per i quali presenta domanda.

6) **Per le società e le altre forme associative, per quanto applicabile:**

- copia conforme all'originale dell'atto con il quale l'organo amministrativo
 - approva il progetto con la relativa previsione di spesa;
 - si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico;
 - autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento;
 - nomina il responsabile tecnico.

Con riferimento a forme associative o raggruppamenti di qualsiasi tipo, consorzi ordinari e reti, per quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina specifica, alla documentazione prescritta dalle norme civilistiche di riferimento e da eventuali regolamenti interni.

7) Inoltre nel caso di **raggruppamenti**:

- per raggruppamenti già costituiti
 - a. atto notarile di costituzione ed eventuale suo aggiornamento in cui dovrà essere specificato il soggetto capofila a cui i partecipanti hanno conferito mandato speciale di rappresentanza e dal quale deve risultare la costituzione con **finalità connesse all'investimento**;
 - b. copia del mandato che i componenti hanno conferito al soggetto capofila per la presentazione dell'istanza;
- per raggruppamenti non ancora costituiti
 - atto formale sottoscritto da tutti i componenti con cui i componenti si impegnano a costituirsi in raggruppamento, per le **finalità dell'investimento**, designano il soggetto incaricato di presentare l'istanza e il progetto, al quale i partecipanti conferiscono, in caso di ammissione a finanziamento, mandato collettivo speciale di rappresentanza quale Capofila, indicano il Responsabile Tecnico Scientifico (RTS).

L'atto notarile di costituzione deve essere comunque presentato preliminarmente alla Decisione Individuale di Aiuto.

11.2 DOCUMENTAZIONE PER ACCERTARE L'AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE – Art. 7.3 del presente bando

- 1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni per le opportune verifiche antimafia (art. 46 D.P.R. 445/2000) rilasciata dai soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 per:
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio (Allegato 3a)
 - l'indicazione dei familiari conviventi (Allegato 3b)

- 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) nella quale il richiedente attesti le condizioni di affidabilità di cui al paragrafo 7.3 del presente bando (Allegato 4)
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari e reti, la dichiarazione di cui ai punti 1 e 2 devono essere resa da tutti i componenti del raggruppamento.

11.3 DOCUMENTAZIONE PER ACCERTARE LA RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA

Per tutte le categorie di spesa (per acquisti di macchine e attrezzature, per lavori e per spese tecniche) è richiesta l'indagine di mercato mediante la richiesta di **3 preventivi** che devono essere indipendenti (forniti da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitivi.

La documentazione attestante il rispetto di tali condizioni è la seguente:

- 1) **Output della procedura “Gestione Preventivi”** disponibile sul portale SIAN procedura “Gestione preventivi” disponibile sul SIAN e, reperibile ai link:
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/AGEA-gestione_preventivi.pdf
http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf

secondo quanto disposto dalle Disposizioni Generali (ragionevolezza dei costi). Per tutte le tipologie di spese (lavori, acquisti e spese tecniche) sono necessari tre preventivi.

Nelle more dell'adeguamento del SIAN, solo per le spese tecniche, i preventivi possono essere acquisiti via PEC (senza ricorrere all'applicativo), se acquisiti prima della data di pubblicazione del bando; devono essere comunque rispettati i modelli di comunicazione (format del preventivo e testo della PEC) e garantiti gli elementi per la confrontabilità e la validità delle offerte, così come previsto dalla procedura on-line.

I preventivi devono necessariamente:

- riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se diversa dalla ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo unitario (sono esclusi preventivi “a corpo”); i preventivi per i lavori devono essere riferiti unitariamente all'intero computo metrico oppure, nel caso di categorie di opere specializzate o comunque differenziate, a categorie direttamente individuabili nel computo metrico (cd. computo metrico per voce aggregata); eventuali voci di costo “scorporate” da preventivi unitari non sono idonee a garantire la diretta e univoca confrontabilità delle offerte.
- riportare i seguenti dati essenziali:
 - a) ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa;
 - b) tempi di consegna/collaudato (se del caso) del bene oggetto di fornitura;
 - c) prezzo dell'offerta e modalità di pagamento;
 - d) data, luogo di sottoscrizione del preventivo e firma leggibile;
- essere in corso di validità. I preventivi devono riportare espressamente la durata di validità dell'offerta e dovranno essere stati emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda di Sostegno;
- essere rilasciati da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale / socio di maggioranza;
- essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo;
- essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo;
- essere rilasciati da ditte che svolgono attività compatibile con l'oggetto dell'offerta.

Per le opere di costruzione e/o le ristrutturazioni le richieste di preventivi devono essere formulate sulla base di un computo metrico redatto dal tecnico progettista. Le voci da utilizzare nel computo metrico sono quelle indicate nel “Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici” vigente al momento della presentazione dell'istanza. Per le opere non indicate nei prezzari di riferimento, dovrà essere determinato uno specifico nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi. In ogni caso, l'importo dei lavori definito con il ricorso a nuovi prezzi non può superare il 20% dell'importo totale dei lavori.

- 2) **Relazione di raffronto** tra i preventivi e sui parametri tecnico-economici, redatta e sottoscritta dal tecnico progettista che:

- illustri, per ogni opera, fornitura o servizio oggetto di richiesta di contributo, le caratteristiche essenziali e quelle opzionali;
- rappresenti il metodo adottato per la scelta delle ditte ai quali è stata richiesta la relativa offerta;
- attesti la congruità di tutte le offerte pervenute;
- specifichi i motivi della scelta dell'offerta.

- 3) **Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte** tra loro comparabili, è necessario presentare una specifica relazione tecnica asseverata a firma del tecnico progettista che illustri, oltre alle caratteristiche essenziali e quelle opzionali della fornitura, la ragionevolezza della spesa, i motivi di unicità del preventivo proposto e la sua congruità e attesti di aver verificato attraverso consultazioni preliminari di mercato l'impossibilità di ricorrere ad altri operatori o a soluzioni alternative.

La ragionevolezza della spesa deve essere dimostrata nella domanda di sostegno. Il mancato rispetto delle condizioni previste comporterà l'esclusione della specifica spesa e, conseguentemente, la riduzione della spesa ammissibile totale. La domanda di sostegno decade se le spese non ammesse a finanziamento sono tali da non consentire la piena funzionalità dell'investimento proposto a meno che il richiedente non si impegni a realizzarli a spese proprie.

Tutte le informazioni fornite nell'istanza di finanziamento hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici, nel rispetto del Reg. (UE) 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

11.4 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

In sede di Domanda di Sostegno, il richiedente deve presentare un progetto completo di tutti gli elaborati tecnici necessari all'acquisizione del titolo abilitativo nonché degli elaborati necessari al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta.

Deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) **Relazione** tecnico-economica;
- 2) **Formulario** di investimento (Allegato 5);
- 3) **Elaborati tecnici di progetto** a firma del tecnico progettista a ciò abilitato in base all'ordinamento del relativo Ordine/ Collegio Professionale, completo di tutti gli elaborati, richiesti dall'Ente competente per ottenere i titoli abilitativi per la realizzazione dell'investimento. Il progetto deve essere comprensivo di tutti gli allegati richiesti, sia con riferimento alle opere edili che con riferimento all'eventuale autorizzazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 4) **Lay out** dell'azienda con la rappresentazione dei macchinari e delle attrezzature esistenti nonché di quelle da acquistare, corredato da apposita legenda per l'identificazione degli stessi, datato e firmato dal tecnico progettista;
- 5) **Computo metrico** estimativo redatto sulla base del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche vigente in Regione Campania, con precisi riscontri negli elaborati grafici di progetto, distinto per categoria di opere con riferimento alle voci di costo degli investimenti proposti;
- 6) **Eventuale analisi dei Nuovi Prezzi** indicati nel computo metrico e relazione che ne giustifichi la scelta, nel limite del 20% del totale;
- 7) **Perizia asseverata** redatta dal tecnico a ciò abilitato in base al vigente ordinamento professionale che:
 - a) Attesta la conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi e gli altri strumenti di pianificazione vigenti;
 - b) Individua le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso necessari per l'esecuzione del progetto con l'indicazione dell'ente deputato e attesta che non vi siano motivi ostativi al rilascio i titoli abilitativi (sia con riferimento alle opere edili che con riferimento all'eventuale

- autorizzazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e la completezza e la conformità degli elaborati progettuali allegati alla domanda rispetto a quanto necessario per la richiesta dei suddetti titoli abilitativi;
- c) Attesta che i richiedenti hanno provveduto alla regolare denuncia dell'attività alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 e/o 853/2004 come integrati dai Regolamenti 625/2017 e 627/2017, e secondo le direttive approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 797 del 16.06.2016, con indicazione del codice ASL;
- d) attesta la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
- e) fornisce specifici elementi informativi e documentali verificabili in merito all'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici o all'eventuale conferimento del materiale a ditte a tanto autorizzate e al rispetto dei parametri normativi, procedure e gli elementi obbligatori previsti dal DM 25 febbraio 2016 n. 5046 n. 83 e dalla DGR n. 585 del 16.12.2020, e attesta che non risultano provvedimenti di diniego né esiti negativi dei controlli non risolti, indica gli estremi della prescritta comunicazione all'Ente competente, ovvero riporta espressa e circostanziata dichiarazione circa la non obbligatorietà della comunicazione alle competenti autorità per le aziende con animali non tenute a tale adempimento;
- f) per i sistemi di rimozione dell'azoto in progetto (investimenti di cui al paragrafo 7 lettera a), riporti la stima del livello di abbattimento del contenuto di azoto tra le matrici in entrata e le matrici in uscita al sistema previsto sulla base dei dati tecnici di progetto, che non deve essere inferiore al 40%; il bilancio dell'azoto farà riferimento al contenuto di azoto totale nel refluo in entrata nell'impianto prima dell'inizio di tutti i trattamenti e al contenuto complessivo di azoto totale nei prodotti finali, liquidi e solidi, destinati allo spandimento o ad altra destinazione finale;
- g) nel caso di investimenti che prevedono linee complete di trattamento comprendenti anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia (biogas), attesta che:
- la potenza prevista non è superiore a 999 kW;
 - il Piano di Alimentazione prevede l'utilizzo di effluenti zootecnici, per almeno il 70% in peso, mentre il 30% in peso ad integrazione degli effluenti zootecnici, è costituito da tutte le matrici che garantiscono l'ottenimento di digestato conforme alle prescrizioni di cui di cui all'articolo 25, comma 1 e comma 3 della disciplina regionale (DGR n. 585/2020), da sole e/o in miscela tra loro;
 - gli impianti per la produzione di energia sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda singola o della sommatoria del fabbisogno energetico combinato di energia elettrica e termica delle aziende associate, dimostrabile attraverso metodologie consolidate;
 - è recuperata ed utilizzata in azienda una percentuale minima pari al 50% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto.

Le perizie e relazioni asseverate devono essere corredate da esplicita dichiarazione del professionista di confermare, sotto la sua personale responsabilità, l'autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della relazione.

I titoli abilitativi, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'investimento possono essere acquisiti presso gli enti competenti anche dopo la presentazione della Domanda di Sostegno e devono essere trasmessi al Soggetto Attuatore competente, a mezzo PEC, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il termine sopraindicato è elevato a 150 giorni nel caso siano necessarie anche autorizzazioni in materia ambientale, come specificato al seguente punto 8.

- 8) Relativamente agli **adempimenti previsti in materia ambientale**, come previsto dall'art. 45 del Regolamento (UE) 1305/2013:

8.1 per gli interventi da realizzarsi in aree comprese anche parzialmente nei siti della Rete Natura 2000:

- estremi della richiesta di avvio della procedura di valutazione di incidenza (screening o valutazione appropriata) ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e delle Linee Guida regionali (DGR 280/2021) (all. 13.1a). La concessione dell'aiuto è subordinata alla presentazione del provvedimento, rilasciato dall'autorità competente nelle forme previste dalle disposizioni regionali, entro il termine di **150 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Considerati quindi i termini procedurali è necessario che, qualora sia necessaria, la procedura relativa alla VInCa sia attivata con congruo anticipo rispetto alla domanda di sostegno;

8.2 per gli interventi da realizzarsi in aree esterne a quelle dei siti della Rete Natura 2000, relazione asseverata del tecnico progettista (all. 13.1b) comprendente:

- la distanza in linea d'aria delle aree di intervento dai siti della Rete Natura 2000 più prossimi (distanza in m lineari) accompagnata dalla rappresentazione della stessa su foto satellitare riportante la data di acquisizione (con l'indicazione grafica del perimetro dell'area di intervento e della distanza dai siti);
- le coordinate georeferenziate UTM WWGS84 dell'area di intervento;
- le motivazioni per le quali si ritiene che non vi siano connessioni funzionali tra gli investimenti previsti e i siti della Rete Natura 2000 più prossimi;

Per interventi esterni ai siti Natura 2000 che possano avere incidenza significativa sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente (secondo definizioni date dalla Direttiva 92/43/CEE) di habitat naturali e seminaturali e habitat di specie di interesse comunitario elencati nei formulari standard Natura 2000 dei siti potenzialmente interessati" si dovrà trasmettere la documentazione di cui al punto 8.1;

8.3 per i progetti che ricadono nel campo di applicazione della VIA secondo le disposizioni di cui alla parte seconda del Dlgs 152/2006, considerando anche i criteri di cui al DM 52/2015 ed eventuali altre disposizioni di settore (all. 13.2a):

- estremi della richiesta di avvio della procedura di valutazione preliminare (art. 6, co. 9 e 9-bis del Dlgs 152/2006) o di verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 19 del Dlgs 152/2006) o di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e di valutazione di impatto ambientale (art. 27-bis del Dlgs 152/2006).

La concessione dell'aiuto è subordinata alla presentazione del provvedimento, rilasciato dall'autorità competente nelle forme previste dalle disposizioni nazionali e regionali, entro il termine di **150 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Considerati quindi i termini procedurali di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006 è necessario che qualora sia necessaria la VIA, la procedura di PAUR – VIA sia attivata con congruo anticipo rispetto alla domanda di sostegno;

8.4 per i progetti che non ricadono nel campo di applicazione della VIA, relazione asseverata del tecnico progettista nella quale se ne esplicitano le motivazioni con riferimento alle disposizioni vigenti (all. 13.2b);

E' dovuto il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 3 del Dlgs 152/2006 in materia di integrazione VIA – VinCA.

Eventuali spese aggiuntive del progetto esecutivo, che si dovessero rendere necessarie per ottemperare ad eventuali prescrizioni intervenute successivamente, restano a totale carico del beneficiario. Eventuali ridimensionamenti del progetto definitivo, a seguito di prescrizioni intervenute, determinerà la rideterminazione al ribasso della spesa ammessa e del relativo contributo.

Con riferimento ai titoli abilitativi e alle autorizzazioni ambientali da acquisire e trasmettere dopo la presentazione della Domanda di Sostegno, per adempiere alla tempistica del presente bando stabilita in relazione agli obiettivi fisici e finanziari fissati dal PSR Campania 2014/2020, i richiedenti sono tenuti alla

tempestiva presentazione delle richieste presso gli Enti competenti, per consentire a questi ultimi il rilascio della documentazione secondo i termini di legge.

L'inserimento della domanda nell'elenco delle domande ammissibili della graduatoria provvisoria e la conseguente richiesta dei titoli abilitativi presso gli enti competenti, non vincolano in alcun modo l'Amministrazione alla ammissione e concessione del finanziamento né al riconoscimento di eventuali spese/oneri connessi alla procedura per il rilascio dei titoli abilitativi.

La Graduatoria Definitiva Regionale è adottata all'esito dei riesami ed in pendenza del termine per l'acquisizione dei predetti titoli abilitativi; la finanziabilità degli interventi è subordinata alla positiva acquisizione dei titoli abilitativi. La mancata consegna dei suddetti titoli comporta l'esclusione della specifica spesa e, conseguentemente, la riduzione della spesa ammissibile totale. La domanda di sostegno decade se le spese non ammesse a finanziamento sono tali da non consentire la piena funzionalità dell'investimento.

- 9) Per i sistemi di rimozione dell'azoto, **piano di autocontrollo** che preveda la verifica del contenuto di azoto nelle matrici in entrata e in uscita, valutato con metodologie ufficiali da laboratori accreditati per tutto il periodo dell'impegno, almeno una volta all'anno nel periodo di spandimento;
- 10) Nel caso di investimenti che prevedono linee complete di trattamento comprendenti anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia (biogas o pannelli fotovoltaici):
 - **diagnosi energetica** attestante i consumi degli impianti esistenti e che giustifichi il dimensionamento degli interventi da realizzare, redatta ai sensi del d.lgs. 102/2014;
 - **piano di alimentazione** impianti di biogas che preveda il rispetto delle condizioni di cui al punto 7.2.2
- 11) Nel caso di progetti interaziendali, un **piano di gestione** redatto in conformità con quanto prescritto dal Reg. CE 1069/2009 che fornisca esaurienti indicazioni in merito ad impegni e responsabilità di ciascuno dei partner, alla valutazione dei rischi e alle azioni di monitoraggio (allegato 7) e, per i progetti presentati da aziende singole che prevedono il conferimento di reflui da parte di altre aziende zootecniche, **contratti per il conferimento** reflui ai sensi della DGR 585/2020.

12. IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle *Disposizioni generali* e dalle *Disposizioni riduzioni ed esclusioni* fino alla decadenza o revoca del finanziamento e ogni altro impegno ed obbligo previsto dalle suddette disposizioni, che qui si intendono integralmente richiamate e che definiscono altresì le sanzioni applicabili per le relative violazioni.

Devono essere rispettati inoltre i seguenti impegni e obblighi specifici:

- a) assicurare il mantenimento, per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo, in particolare, dei seguenti criteri di ammissibilità specifici:
 - disponibilità degli immobili
 - iscrizione CCIAA con attività agricola (codice Ateco 01)
 - prevalenza della specie bufalina
 - regolarità rispetto agli adempimenti prescritti dalla DGR 585/2020
- b) presentare prima della DICA e comunque entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva i titoli abilitativi, le autorizzazioni, pareri, nulla osta, e quant'altro necessario alla realizzazione dell'intervento. Nel caso di investimenti soggetti anche ad autorizzazioni ambientali il

termine per la presentazione dei titoli autorizzativi è fissato a 150 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. La presentazione dei titoli abilitativi dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 e 38 del DPR 445/2000 (allegato 6) con la quale:

- si attesta la modifica del progetto definitivo, a seguito della conclusione dei procedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, provvedimento di conclusione della procedura ambientale se del caso) necessari alla realizzazione dell'investimento, ovvero che non sono intervenute modifiche del progetto definitivo;
- si attesta che la copia del progetto allegato alla domanda coincide con quella presentata alle amministrazioni competenti deputate al rilascio dei titoli abilitativi e con l'oggetto del titolo abilitativo.

c) Con riferimento ai sistemi di rimozione dell'azoto:

- rispettare il piano di autocontrollo e verificare il contenuto di azoto nelle matrici in entrata e in uscita, con metodologie ufficiali da laboratori accreditati per tutto il periodo dell'impegno almeno una volta all'anno nel periodo di spandimento, registrandone gli esiti

d) per i progetti che prevedono impianti di digestione anaerobica: dimostrare il rispetto del divieto di vendita di energia, fatto salvo lo scambio sul posto, fornendo la documentazione del GSE.

e) per gli investimenti collettivi: rispettare il piano di gestione

f) per le imprese che aderiscono al bando come raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti di imprese, individuare per tutti i rapporti con la Regione Campania un Capofila che:

- rappresenta tutti i Partner di Progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti all'Autorità di Gestione del PSR e dell'Organismo pagatore o suo delegato, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
- presenta la domanda di sostegno e le domande di pagamento;
- garantisce il coordinamento complessivo e la realizzazione degli obiettivi di progetto;
- garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione;
- assicura il coordinamento finanziario, il monitoraggio e la rendicontazione del Progetto;
- riceve le risorse dall'Organismo pagatore;
- in caso l'ATS sia oggetto da parte dell'Organismo Pagatore di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, ne informa tempestivamente i partner interessati e, a seguito della corresponsione di quanto dovuto ad AGEA, provvede al recupero delle stesse e degli eventuali interessi di mora;
- garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto;
- facilita le attività di audit e di controllo (documentale e in loco) delle autorità nazionali e comunitarie competenti, curando la predisposizione della necessaria documentazione;
- custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, copia della documentazione relativa all'intervento per almeno 8 anni dalla conclusione dello stesso;

Il mantenimento degli impegni nei casi di cessione o subentro è disciplinato dalle *Disposizioni Generali al paragrafo 14.4.1 – Cessione di azienda*.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/aggiornamento e conseguente validazione del "fascicolo aziendale" che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di sostegno.

Per la presentazione della domanda di sostegno, il richiedente potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato con l'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite di un professionista a tanto abilitato, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione attraverso il "responsabile regionale delle utenze" presso la UOD 500720;
- presentazione in proprio, come utente qualificato.

L'utente abilitato (CAA, libero professionista o utente qualificato) una volta completata la fase di compilazione effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato da un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede attraverso il SIAN con il rilascio telematico della domanda, unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa richiesta dal bando in formato pdf. La sottoscrizione della domanda da parte del richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP.

La data di rilascio telematico della Domanda è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione consegnata dall'utente abilitato al richiedente.

Le domande sono rilasciate telematicamente allo STAFF 50.07.91.

Staff 500791	Indirizzo e recapiti
STAFF 50.07.91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967602 PEC: staff.500791@pec.regione.campania.it

Dopo la chiusura del bando verrà nominata, dandone informazione sul portale istituzionale, una Commissione Centrale che fornirà supporto agli adempimenti istruttori, anche in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni generali al paragrafo 9.3.

La Commissione, esaminata la documentazione a corredo della domanda, può, qualora ne ravvisi l'opportunità e prima dell'avvio della procedura informatizzata di istruttoria, avviare un'interlocuzione con il richiedente per acquisire entro termini stabiliti chiarimenti o integrazioni utili a migliorare il progetto e conformarlo agli obiettivi della tipologia, anche in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Generali al paragrafo 13.2.1 *Documentazione incompleta*.

In questa fase verrà verificato anche l'avvio dell'iter per le valutazioni ambientali eventualmente necessarie. Restano fermi il rispetto dei requisiti di ammissibilità e l'applicazione dei criteri di valutazione.

Per gli altri aspetti relativi alle modalità di presentazione delle domande si rinvia a quanto previsto alle Disposizioni Generali.

14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di concessione.

Le domande vengono presentate per via telematica, indirizzate alla medesima UOD che ha in carico la Domanda di Sostegno, sottoscritte da parte del richiedente con firma elettronica mediante codice OTP, e devono essere corredate di tutta la necessaria documentazione in formato Pdf, firmata con le modalità di cui all'articolo 38 del DPR445/2001.

Gli indirizzi degli uffici regionali destinatari delle Domande di Pagamento sono riportati nella tabella che segue:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765675 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 - Zootecnia e Benessere Animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 - Agricoltura Urbana e Costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, Isola A6 - 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC : uod.500726@pec.regione.campania.it

La UOD competente è determinata in base alla prevalente ubicazione dell'intervento (territorio su cui insiste la maggiore parte della S.A.U.). Nel caso di progetti che prevedono la realizzazione d'investimenti fissi, la UOD interessata è quella in cui questi ricadono o la maggior parte di essi.

Per le modalità di presentazione delle domande si rinvia a quanto previsto dalle Disposizioni Generali.

1. Domanda di pagamento per anticipazioni

I beneficiari potranno richiedere l'erogazione di un'unica anticipazione sul contributo assentito, pari al 50% dello stesso, che verrà corrisposta dall'Organismo Pagatore AGEA.

Le relative domande vanno presentate con polizza fidejussoria intestata all'OP AGEA di importo pari all'anticipo richiesto, rilasciata da Istituto Bancario o da Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzione seguendo le disposizioni fissate dall'Organismo Pagatore AGEA.

2. Domanda di pagamento per stato di avanzamento

Alle condizioni e nei limiti temporali fissati dalle Disposizioni Generali, possono essere richiesti pagamenti pro quota del contributo concesso in relazione allo stato di realizzazione dell'investimento finanziato (liquidazione parziale per stati di avanzamento o SAL); l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipo, non può superare il 90% del contributo totale concesso.

È consentito ammettere a contributo anche i pagamenti riferiti a fatture di acconto sulla base di contratti di fornitura / ordini per macchinari o per la realizzazione di opere. Le fatture di acconto dovranno essere completamente saldate e quietanzate, a fronte di un contratto debitamente sottoscritto.

Le istanze di pagamento per SAL devono essere corredate della seguente documentazione:

- relazione con indicazione delle spese sostenute, degli investimenti realizzati, del livello di conseguimento degli obiettivi proposti e informazioni sull'andamento delle realizzazioni, previste dal piano degli investimenti approvato, firmata da un tecnico abilitato;
- elaborati grafici delle opere e dei fabbricati per quanto ultimato (planimetria delle opere realizzate, profili, piante, prospetti, sezioni e disegni in dettaglio con particolari costruttivi, layout);

- c) copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (esclusivamente bonifici bancari o ricevute bancarie, assegni circolari non trasferibili, modelli F24 relativi alle spese dei professionisti) per le spese sostenute;
Nel caso di pagamenti riferiti a fatture di acconto dovranno essere inoltre allegati:
i) l'elenco descrittivo degli interventi in corso di completamento e delle relative spese sostenute;
ii) la copia dei contratti / ordini, relativi a lavori, servizi e forniture, in base ai quali si è dato corso ai pagamenti delle fatture di acconto;
iii) una dichiarazione del beneficiario, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le spese portate a rendiconto sono tutte riferite agli investimenti e/o alle opere previste dal progetto finanziato.
- d) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
e) dichiarazioni liberatorie dei venditori e/o dei prestatori di servizi utilizzati per realizzare il progetto corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore;
f) elenco macchine ed attrezzature acquistate con indicazione della targa/matricola;
g) copia certificati di conformità per i macchinari acquistati;
h) documentazione fotografica (file JPG) concernente gli investimenti realizzati, con particolare rilievo per quelli che, in relazione alla loro tipologia, non sono più ispezionabili;
i) estratto del conto corrente dedicato all'investimento;
j) computo/i metrico/i di quanto realizzato e per il quale si chiede la liquidazione;
k) quadro di dettaglio riepilogativo, con indicazione delle singole voci di spesa realizzate, ad eccezione delle opere e computo metrico di cui si riporterà il totale della spesa;
l) copia dei registri contabili e fiscali;
m) copia registro beni ammortizzabili (se posseduto);
n) Dichiarazione del D.L. per le opere non ispezionabili, attestante che le stesse sono state eseguite a regola d'arte come da progetto approvato e che le quantità utilizzate e contabilizzate sono quelle indicate nel consuntivo lavori;
- 15 Dichiarazione sostitutiva in merito al rispetto dei limiti alla cumulabilità del sostegno previsto dal PSR con le altre agevolazioni a carattere fiscale (Allegato 8).

Con riferimento sia alle domande di pagamento per stato di avanzamento che alle domande di pagamento per saldo, si fa riferimento *alle Modalità di rendicontazione* di cui al capitolo 15.4 delle *Disposizioni generali* e specificamente tutto quanto riportato al paragrafo 15.4.1. *Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati*, richiamando in particolare quanto di seguito riportato.

- a) Nella causale dei bonifici devono essere indicati gli estremi ed i relativi importi delle fatture di volta in volta pagate e il CUP del progetto;
- b) le fatture dovranno risultare emesse, a meno di specifica autorizzazione concessa, dalle ditte prescelte in fase di presentazione della domanda di sostegno, e riportare tutte le indicazioni contenute nelle Disposizioni Generali;
- c) per i documenti di spesa portati a rendiconto, deve essere dimostrato l'effettivo pagamento dell'IVA che, tuttavia, rimane esclusa dalla spesa finanziabile;
- d) indipendentemente dalle epoche di richiesta delle verifiche e di svolgimento dei controlli, potranno essere considerate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del piano degli Investimenti fino alla data di conclusione indicata nel provvedimento di concessione (o di eventuale proroga), e che in particolare:
- risultino sostenute esclusivamente dal beneficiario nell'arco temporale compreso fra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di presentazione della domanda di pagamento per SAL., ad eccezione delle spese generali collegate alle lettere a) e b) dell'art. 45 par. 2 del REG (UE) n. 1305/13 entro i limiti previsti dalle Disposizioni Generali;
 - risultino effettivamente pertinenti al progetto finanziato e rientrano nei relativi limiti di spesa previsti;
 - risultino attestate da bonifici bancari, ricevute bancarie o da assegni circolari emessi a valere sul conto corrente dedicato e disposti direttamente a favore del creditore;

- siano effettuati tramite modello F24, a valere sul conto corrente dedicato (versamenti relativi ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali). In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
- risultino comprovate da fatture per le quali i venditori/creditori hanno rilasciato specifica liberatoria, corredata da fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

Sulla base degli esiti delle verifiche e degli eventuali sopralluoghi, si disporranno i pagamenti del sostegno spettante.

La determinazione dell'importo del contributo ancora da pagare tiene conto delle somme già liquidate a titolo di anticipazione e/o di SAL.

3. Domanda di pagamento per saldo finale

Entro il termine per la realizzazione del progetto, indicato nel Provvedimento di Concessione, ovvero entro le scadenze fissate da eventuali provvedimenti di proroga, andrà richiesto ai Soggetti Attuatori il pagamento delle somme ritenute ancora spettanti a saldo del contributo concesso.

La presentazione della Domanda oltre il termine prescritto comporta l'applicazione delle penalizzazioni previste dalle *Disposizioni riduzioni ed esclusioni*.

La richiesta potrà ritenersi valida e istruibile se completa di tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie.

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento per SALDO (riferita alle sole spese oggetto della specifica domanda di pagamento) è la seguente:

- a) relazione con indicazione delle spese sostenute e degli investimenti realizzati, firmata da un tecnico abilitato
- b) elaborati grafici delle opere e dei fabbricati (planimetria delle opere realizzate, profili, piante, prospetti, sezioni e disegni in dettaglio con particolari costruttivi, layout)
 - a. collaudo statico delle opere in cemento armato per le opere in struttura metallica
- c) certificato prevenzione incendi per le attività di cui all'allegato I – categoria C – del D.P.R. n. 151/2011, ovvero, S.C.I.A per le attività di cui all'allegato I – categoria A e B. – del D.P.R. n. 151/2011 rilasciato dall'autorità competente;
- d) certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate ai sensi del D.M. n. 37/2008;
- e) Comunicazione all'Autorità competente, in riferimento a quanto espressamente previsto dalla Direttiva 91/676 ("Direttiva nitrati") e D.M. 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue nonché per la produzione e utilizzazione agronomica digestato", e dalla DGR 771/2012. Nel caso gli effluenti siano conferiti per lo smaltimento a ditte a tanto autorizzate, occorre allegare copia del contratto di conferimento degli effluenti zootecnici e delle relative fatture già pagate. Diversamente per le aziende zootecniche non tenute a tale adempimento, espressa dichiarazione circa la non obbligatorietà della comunicazione alle competenti autorità;
- f) copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (esclusivamente bonifici bancari o ricevute bancarie, assegni circolari non trasferibili, modello F24) per le spese sostenute
- g) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati
- h) dichiarazioni liberatorie dei venditori e/o dei prestatori di servizi utilizzati per realizzare il progetto corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore
- i) elenco macchine ed attrezzature acquistate con indicazione della targa/matricola
- j) copia certificati di conformità per i macchinari acquistati
- k) documentazione fotografica (file JPG) concernente gli investimenti realizzati, con particolare rilievo per quelli che, in relazione alla loro tipologia, non sono più ispezionabili
- l) estratto del conto corrente dedicato all'investimento
- m) computo/i metrico/i degli investimenti per i quali si chiede la liquidazione
- n) quadro di dettaglio riepilogativo, con indicazione delle singole voci di spesa realizzate, ad eccezione delle opere e computo metrico, di cui si riporterà il totale della spesa;
- o) copia dei registri contabili e fiscali;

- p) copia registro beni ammortizzabili (se posseduto);
- q) Dichiarazione del D.L. per le opere non ispezionabili, attestante che le stesse sono state eseguite a regola d'arte come da progetto approvato e che le quantità utilizzate e contabilizzate sono quelle indicate nel consuntivo lavori.
- r) Dichiarazione sostitutiva in merito al rispetto dei limiti alla cumulabilità del sostegno previsto dal PSR con le altre agevolazioni a carattere fiscale (allegato 8)
- s) copia conforme certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate
- t) copia autorizzazione sanitaria (ove previsto)
- u) contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori
- v) dichiarazione della D.L. dell'avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e della regolarità dei pagamenti dei contributi ed assistenziali previsti per i lavori dell'impresa edili/servizi che hanno realizzato gli interventi
- w) dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di informazione e pubblicità
- x) specifica dichiarazione, validata dal CAA, di aver aggiornato il Fascicolo Aziendale con la registrazione delle modifiche delle componenti aziendali intervenute a seguito della realizzazione degli investimenti (costruzioni, macchine, strutture, impianti, ecc.)
- y) Valutazione di Impatto Ambientale (art. 6, commi da 5 a 9 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto anche del D.M. n. 52/2015), ove applicabili;
- z) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs 152/2006 (artt. 269 o 272), ove applicabile;
- aa) autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006, ove applicabile".

Si richiamano le *Modalità di rendicontazione* di cui al capitolo 15.4 delle *Disposizioni generali* e specificamente tutto quanto riportato al paragrafo 15.4.1. *Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati*, richiamando in particolare quanto riportato ai punti a) b) c) e d) del precedente paragrafo 2 in relazione al pagamento per stato di avanzamento.

La determinazione dell'importo del contributo ancora da pagare tiene conto delle somme già liquidate a titolo di anticipazione e/o di SAL.

Indipendentemente dalle epoche di richiesta delle verifiche e di svolgimento dei controlli, potranno essere considerate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del piano degli Investimenti fino alla data di ultimazione indicata nel provvedimento di concessione (o di eventuale proroga).

L'ammissibilità degli investimenti realizzati e delle relative spese accertate è subordinata inoltre alle seguenti verifiche da svolgere in situ con riferimento a tutte le spese sostenute, anche riferite a SAL già liquidati:

1. **per le macchine ed attrezzature:**

al riscontro della loro messa in opera, alla prova del loro reale funzionamento, alla verifica della loro corretta custodia, delle loro condizioni di efficienza e del loro stato.

2. **per gli impianti:**

alla verifica della loro completezza, alla prova della loro effettiva operatività, alla verifica del definitivo collegamento alla rete elettrica/idrica (opportunamente adeguate) e, ove previsto, di scarico, al possesso di ogni eventuale autorizzazione/abilitazione necessaria per il relativo immediato utilizzo.

3. **per le opere:**

alla verifica della loro completezza, al riscontro della corrispondenza con quanto previsto e con quanto riportato nel computo metrico, alla verifica dei prezzi applicati, alla disponibilità di ogni autorizzazione necessaria per il loro l'efficace ed immediato utilizzo.

Per le macchine ed attrezzature, impianti ed opere, il beneficiario che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, non riesce a presentare a corredo della domanda di pagamento le eventuali autorizzazioni, abilitazioni e/o altri atti di assenso prescritti e necessari per il loro utilizzo ed efficace impiego, può allegare alla domanda copia della richiesta dell'autorizzazione, abilitazione, atto di assenso consegnato all'ente competente in uno con la dichiarazione di impegno a consegnare il documento atteso entro un termine stabilito.

In conformità al D. Lgs. n. 17/2009 (c.d. direttiva macchine) le macchine e le attrezzature acquistate devono recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- designazione della macchina
- marcatura "CE"
- designazione della serie o del tipo, numero di serie, anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.

I beni non ricadenti nell'ambito del D. Lgs. n. 17/2009 dovranno comunque riportare in modo visibile, leggibile e indelebile un numero di serie apposto impiegando idoneo sistema di marcatura (marcatura a punzone, incisione a stilo meccanico o laser, marchiatura a fuoco ecc.) a seconda del materiale sul quale lo stesso deve essere apposto.

Si precisa che il pagamento del SALDO potrà essere autorizzato solo a seguito del perfezionamento della documentazione richiesta.

Per le spese generali si rimanda alle Disposizioni Generali.

Nei casi in cui verrà accertata la parziale attuazione del progetto ammesso, dovrà verificarsi che l'incompleta realizzazione degli investimenti non faccia venir meno le condizioni di ammissibilità a finanziamento dell'iniziativa, in particolare:

- investimenti per importi inferiori al 60% della spesa prevista dal provvedimento di concessione. La spesa che concorre al calcolo del 60% è data dalla somma della spesa ammissibile e delle spese effettivamente sostenute, previste dal progetto di intervento approvato ma ritenute non ammissibili in quanto documentate con modalità non conformi a quanto previsto dal presente bando.
- lotto non funzionale e il progetto non rispetta gli obiettivi originariamente prefissati.

15. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

La realizzazione del piano di investimento deve essere completata **entro 18 mesi** dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione.

Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata.

L'avvio delle operazioni connesse alla realizzazione del progetto deve avvenire entro 3 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione e deve essere negli stessi termini comunicato a mezzo PEC al soggetto attuatore (allegato 9).

Tale comunicazione deve essere corredata da almeno uno dei seguenti documenti:

- fatture di acquisto di beni mobili;
- fatture per il pagamento di anticipi o acconti;
- fattura per pagamento di caparra confirmatoria;
- verbale di consegna e di inizio dei lavori;
- comunicazione inizio lavori inoltrata al Comune competente a mezzo pec con l'eventuale nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere
- contratto di fornitura.

In caso di ritardo nella comunicazione inizio lavori si applicano le riduzioni di cui alle *Disposizioni riduzioni ed esclusioni*, fino alla revoca nel caso di superamento del termine di 30 giorni.

Allo scopo di velocizzare i tempi di realizzazione dei progetti di investimento, fermo restando l'arco temporale fissato per l'ammissibilità delle spese sostenute, è consentito agli interessati procedere all'avvio del piano di investimento anche nelle more del completamento dell'iter istruttorio della propria richiesta di sostegno.

Tale evenienza deve essere segnalata al soggetto attuatore a mezzo PEC evidenziando che le spese che si sosterranno rimarranno definitivamente a totale carico dell'interessato nel caso di esito negativo dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento presentata.

La decorrenza dei termini di realizzazione dei progetti di investimenti che verranno ammessi ai finanziamenti rimane svincolata dal loro eventuale anticipato avvio.

L'intervento, entro i termini di realizzazione stabiliti, sarà ritenuto concluso, con l'effettiva chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture. Entro il termine stabilito il beneficiario deve trasmettere la dichiarazione di fine lavori resa dal tecnico abilitato, la dichiarazione di completamento di tutti i pagamenti e la richiesta di saldo.

Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni / esclusioni, come previste dalle *Disposizioni riduzioni ed esclusioni*, fino alla revoca del contributo per ritardo superiore a 90 giorni.

16. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI

È facoltà del Soggetto Attuatore concedere proroghe nei termini e alle condizioni fissate nelle Disposizioni Generali. In ogni caso le richieste di proroga devono essere riferite a progetti per i quali siano dimostrate spese sostenute per almeno il 50% del costo totale approvato e devono pervenire al Soggetto Attuatore indicato nel provvedimento di concessione.

La richiesta di proroga deve essere debitamente giustificata dal beneficiario e contenere il nuovo cronoprogramma degli interventi, una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e idonea documentazione atta a garantire la disponibilità degli immobili per il periodo di impegno.

È facoltà del Soggetto Attuatore concedere varianti nei termini e alle condizioni fissate nelle Disposizioni Generali.

Per gli atti abilitativi non soggetti a preventiva autorizzazione o per i quali il parere dell'Ente competente viene formulato successivamente alla presentazione della Domanda di Sostegno, eventuali osservazioni e/o prescrizioni dovranno essere oggetto di specifica variante.

È consentito ai beneficiari, nei termini e alle condizioni fissate nelle *Disposizioni Generali*, rinunciare ai finanziamenti concessi.

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

17. CONTROLLI

Il sistema dei controlli è definito al capitolo 17 delle *Disposizioni generali* e comprende:

- controlli amministrativi, a cui sono sottoposte tutte le Domande di Sostegno e tutte le Domande di Pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai Beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti richiesti, dettagliati nei Paragrafi 13 e 15.6 delle *Disposizioni Generali*;
- controlli in loco;
- controlli ex-post, al fine di verificare il rispetto degli impegni.

18. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno o della domanda di pagamento previste al presente bando possono determinare decadenza o revoca del contributo. Possono determinare revoca o decadenza del contributo il mancato rispetto delle condizioni previste nelle Disposizioni Generali.

Per le indicazioni relative ai casi di revoca si rimanda alle *Disposizioni Generali* e alle *Disposizioni sanzioni ed esclusioni*.

19. RIDUZIONI E SANZIONI

In caso di violazione degli impegni e degli obblighi di carattere generale, come specificati nel precedente articolo 12 “Impegni e altri obblighi”, il Beneficiario sarà sanzionato, previo contraddittorio, come previsto dalle *Disposizioni generali* al paragrafo Sanzioni, riduzioni, esclusioni e dettagliato nelle *Disposizioni riduzioni ed esclusioni*.

Di seguito si riportano in particolare le sanzioni relative agli obblighi:

a) rispetto dei criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità	Momento del controllo	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione	% di recupero dell'importo erogato
Disponibilità degli immobili	Fino ai cinque anni successivi la liquidazione a saldo	Amministrativo / Controllo in loco / Controllo ex post	Revoca	100%
Iscrizione CCIAA con codice Ateco 01	Fino ai cinque anni successivi la liquidazione a saldo	Amministrativo / Controllo in loco / Controllo ex post	Revoca	100%

b) mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione

Principi di selezione	Momento del controllo	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione	% di recupero dell'importo erogato
1. Interventi finalizzati all'abbattimento del contenuto di azoto nei reflui	Fino ai cinque anni successivi la liquidazione a saldo	Amministrativo / Controllo in loco / Controllo ex post	Revoca ¹	100%
2. Maggior numero UBA	Fino al saldo	Amministrativo / Controllo in loco	Revoca ¹	100%
3. Interventi interaziendali	Fino ai cinque anni successivi la liquidazione a saldo	Amministrativo / Controllo in loco / Controllo ex post	Revoca ¹	100%

¹ Qualora il punteggio complessivo attribuito alla Domanda di Sostegno risulti inferiore al minimo ammissibile previsto dal Bando, ovvero risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato nella graduatoria di riferimento

c) ulteriori specifici impegni

Impegno	Momento del controllo	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione	% di recupero dell'importo erogato
Non aver ottenuto agevolazioni pubbliche per le stesse opere e acquisti	Fino al pagamento del saldo	Amministrativo / Controllo in loco	Riduzioni/revoca	Fino al 100%

previsti nella domanda di sostegno				
Per i sistemi di abbattimento azoto: • verifiche annuali (piano di autocontrollo)	Fino ai cinque anni successivi la liquidazione a saldo	Amministrativo / Controllo in loco / Controllo ex post	Riduzioni/revoca	Fino al 100%
Per gli impianti di digestione anaerobica: • parametri limite del piano di alimentazione • divieto di vendita energia • recupero energia termica	Fino ai cinque anni successivi la liquidazione a saldo	Amministrativo / Controllo in loco / Controllo ex post	Riduzioni/revoca	Fino al 100%
Per gli investimenti collettivi: rispetto del piano di gestione	Fino ai cinque anni successivi la liquidazione a saldo	Amministrativo / Controllo in loco / Controllo ex post	Riduzioni/revoca	Fino al 100%

20. MODALITA' DI RICORSO

I reclami ed i ricorsi sono disciplinati dalle Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

21. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI

Le Disposizioni Generali disciplinano nel dettaglio il trattamento delle informazioni per le finalità legate alla gestione ed attuazione del PSR

22. RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni relative al bando e alla presentazione della domanda è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata uod.500716@pec.regione.campania.it.

23. SEGNALAZIONI MALFUNZIONAMENTO APPLICATIVO INFORMATICO

I soggetti abilitati alla compilazione / rilascio delle D.D.S., qualora l'applicativo informatico per un mal funzionamento tecnico impedisca loro il rilascio della domanda, o se sul fascicolo aziendale si rilevino anomalie, devono:

- non oltre il termine ultimo stabilito per il rilascio delle domande, segnalare l'anomalia aprendo un ticket all'indirizzo mail HelpDeskSian@sin.it del portale Sian
- entro e non oltre il giorno successivo la scadenza del bando inviare una PEC a dg.500700@pec.regione.campania.it, riportando nell'oggetto la dicitura "segnalazione anomalia presentazione domanda di sostegno – Tipologia d'intervento 4.1.5", indicando il riferimento del ticket aperto e in allegato la scheda "segnalazione anomalia SIAN" che dovrà riportare le informazioni per l'evidenza dell'anomalia riscontrata (Allegato 10).

24. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso è emanato sotto condizione in attesa dell'approvazione della versione del PSR Campania 2014/2022 recante modifiche alla scheda della TI 4.1.5. Pertanto, in mancanza di tale approvazione da parte della Commissione si potrà non procedere all'erogazione delle provvidenze previste e ciò non potrà costituire motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo al presente avviso, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ALLEGATI

1. Autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 203/82 del
 - a. proprietario
 - b. comproprietario
2. Dichiarazione sostitutiva relativa a requisiti del richiedente
3. Dichiarazioni antimafia
 - a. familiari conviventi
 - b. iscrizione CCIAA
 - c. schema art. 85 dlgs 159/2011
4. Dichiarazione sostitutiva attestante l'affidabilità del richiedente
5. Formulario di investimento
6. Dichiarazione identità del progetto
7. Piano di gestione per progetti collettivi
8. Dichiarazione sostitutiva in merito al rispetto dei limiti alla cumulabilità (domanda di pagamento)
9. Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento
10. Scheda "segnalazione anomalia SIAN"
11. Comunicazione dei dati relativi al conto corrente "dedicato" all'investimento
12. Comunicazione di conclusione dell'intervento
13. Valutazione degli effetti degli investimenti sull'ambiente
 - 1a - Comunicazione di avvio della procedura di valutazione di incidenza (art. 13.4 – documentazione di progetto, punto 8.1);
 - 1b - Perizia asseverata obbligatoria per interventi non rientranti in aree comprese anche parzialmente nei siti della rete natura 2000 (art. 13.4 – documentazione di progetto, punto 8.2);
 - 2a - Comunicazione obbligatoria di avvio della procedura di valutazione preliminare (art. 6, co. 9 e 9-bis del dlgs 152/2006) o di verifica di assoggettabilità alla via (art. 19 del dlgs 152/2006) o di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e di valutazione di impatto ambientale (art. 13.4 – documentazione di progetto, punto 8.3);
 - 2b - Perizia asseverata obbligatoria per i progetti che non ricadono nel campo di applicazione della via (art. 13.4 – documentazione di progetto, punto 8.4);
14. Parametri limite per il dimensionamento dell'impianto di digestione anaerobica